Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 20
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 721.

Prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli Uffici esecutivi postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1012;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di accordare all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la facoltà di rendere continuativa ed obbligatoria per il personale di ruolo e fuori ruolo compreso quello subalterno addetto agli Uffici esecutivi postali e telegrafici, e nel limite massimo di tre ore al giorno, la prestazione oraria prevista dall'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dall'articolo 36 del R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutto il periodo dell'attuale guerra e fino a tre mesi dopo la data di cessazione dello stato di guerra è data facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, a modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, di elevare fino ad un massimo di tre ore il prolungamento continuativo ed obbligatorio dell'orario normale di servizio previsto dall'articolo 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dall'art. 36 del R. decreto 12 maggio 1910, n. 680.

Art. 2.

Il prolungamento di cui al precedente art. 1 è esteso anche al personale di ruolo subalterno ed a quello non di ruolo addetto agli Uffici esecutivi elencati nell'art. 3 del citato Regio decreto n. 31 ai quali vanno aggiunti quelli postali aperti al pubblico per i servizi a denaro con proprio movimento di fondi.

Art. 3.

La retribuzione oraria per le prestazioni continuative ed obbligatorie di cui ai precedenti articoli è determinata con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto che entra in vigore dal 1° maggio 1942 sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 722.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti le posizioni dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925-III, n. 199, integrato dai Regi decreti 23 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1532, riguardanti la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 964, concernente il collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N.;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collocamento fuori ruolo del funzionario destinato a prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, di cui al R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 964, può essere protratto fino al 30 giugno 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 723.
Erezione in ente morale della « Fondazione pro figli dei militari del 15° Centro automobilistico deceduti in seguito ad eventi di guerra », con sede in Savona.

N. 723. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, la « Fondazione pro figli dei militari del 15° Centro automobilistico deceduti in seguito ad eventi di guerra », con sede in Savona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. 724.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Aurelio Marconi », con sede in frazione Bovara del comune di Trevi (Perugia).

N. 724. R. decreto 23 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Aurelio Marconi », con sede in frazione Bovara del comune di Trevi (Perugia) viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 725.
Istituzione temporanea di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Zagabria.

N. 725. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Zagabria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 726.
Istituzione di un posto di secondo vice console presso il Regio consolato generale in Innsbruck.

N. 726 R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di secondo vice console presso il Regio consolato generale in Innsbruck.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 727.
Elevazione a Consolato di 1ª categoria del Vice consolato di 2ª categoria in Cavala.

N. 727. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene elevato a Consolato di 1ª categoria il Vice consolato di 2ª categoria in Cavala.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Pistoia un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1942-XX
Registro 3 *Educazione nazionale, foglio* 175.

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare Casa Bifronte, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare Casa Bifronte, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati prevalenti interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La S. A. Immobiliare Casa Bifronte, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Ludovico Moroni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1942-XX.

Approvazione del quinto piano particolareggiato di esecuzione per il risanamento del centro cittadino della città di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1141, che detta le norme per l'attuazione del piano di risanamento della città di Livorno nelle zone Quattro Mori, S. Giovanni, S. Francesco e Santa Giulia e autorizza altresì un contributo, a carico dello Stato, di L. 15.000.000, per l'esecuzione delle opere stesse;

Visto il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1936-XIV, registro 15 Lavori pubblici, foglio 128, col quale, a termini dell'art. 1 della legge anzidetta, è stato approvato il piano generale di risanamento del centro di detta città, comprendente le zone su indicate;

Vista la domanda 6 ottobre 1941-XIX con la quale il podestà di Livorno in base alla propria deliberazione 27 settembre 1941-XIX ha chiesto che sia approvato il quinto piano particolareggiato di esecuzione per il risanamento della zona dei Quattro Mori, comprendente l'esproprio e la demolizione della chiesa greco-ortodossa della SS. Trinità, del fabbricato denominato « Seamens Institute » e della chiesa cattolica di S. Antonio e la ricostruzione della chiesa medesima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Che spirato il termine delle pubblicazioni anzidette, in data 21 ottobre 1941-XIX, è stata notificata, in via giudiziaria, al comune di Livorno, dall'Istituto di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena, una opposizione per conto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare di Roma;

Considerato che detta opposizione concerne la misura del prezzo di esproprio del fabbricato « Seamens Institute » sottoposto a sequestro e per ora amministrato dal Monte dei Paschi di Siena (sede di Livorno);

Considerato pertanto che anche a prescindere dalla sua intempestività, l'opposizione anzidetta non è da prendere in considerazione in questa fase del procedimento in quanto si riferisce alla misura della indennità di espropriazione, che deve essere esaminata nel successivo stadio del procedimento;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio superiore dei LL. PP. in data 14 febbraio 1942-XX, n. 2801;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Decreta:

Respinto il su indicato ricorso, è approvato ai sensi e per gli effetti della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1141, in attuazione del piano regolatore di Livorno, il quinto piano particolareggiato della zona dei Quattro Mori, comprendente l'esproprio e la demolizione della chiesa greco-ortodossa della SS. Trinità, del fabbricato denominato « Seamens Institute » e della chiesa cattolica di S. Antonio e la ricostruzione della chiesa medesima.

Detto piano particolareggiato, vistato ed unito al presente decreto quale parte integrante è costituito da una planimetria in iscala 1:1250 delle demolizioni e ricostruzioni, da un piano parcellare di espropriazione, documenti in data 27 settembre 1941-XIX e da tre estratti nn. 889, 890, 891 della mappa del comune di Livorno rilasciati in data 30 settembre 1941-XIX dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione staccata di Livorno.

Per l'attuazione del piano rimane fermo il termine stabilito con l'art. 4 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1141.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune e suoi concessionari entro l'8 luglio 1945-XXIII godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Roma, addì 5 giugno 1942-XX

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1942-XX.

Sostituzione del vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale del 18 febbraio 1939-XVII col quale è stato provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Novara;

Viste le designazioni richieste dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Il fascista Antonio Piccoli è nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Novara in sostituzione di Giuseppe Balliano.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX.
Disciplina della produzione del lino da fibra.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare la produzione del lino da fibra;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1942 e fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, tutte le paglie di lino da fibra da chiunque ed a qualunque titolo possedute devono essere destinate alla macerazione.

Art. 2.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle che saranno emanate per la sua applicazione saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(2669)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

148° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 163, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Agnelleria Fiume Candrilli », sita in territorio del comune di Villarosa, prov. di Enna, rappresentati dal cavaliere Manlio Candrilli fu Calogero, domiciliato in Villarosa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 160, con il quale al conte Ugolino della Gherardesca, domiciliato in Bolgheri, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di magnesite siti in località denominata « Poggio Carnevali e Gabbro », in territorio dei comuni di Pomarance e Monteverdi, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 144, con il quale alla S.A. Lorenzo Bianchi, alla contessa Teresa Laugier ed al conte Giulio Lovera, rappresentati dalla S.A. L. Bianchi & C., con sede in Livorno, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di talco siti in località denominata « Popogna », in territorio del comune di Livorno, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 145, con il quale al barone Michele La Motta, domiciliato in Petralia Soprana, prov. di Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di salgemma siti in località denominata « Salinella », in territorio del comune di Petralia Soprana, provincia di Palermo.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 162, con il quale i signori Leonardi Luigi, Rinaldi Giuseppe, Gangi Salvatore e Cozzo Filippo, rappresentati dal primo, domiciliato in Valguarnera, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera di zolfo denominata « Spirito Santo Marcenò » sita in comune di Valguarnera, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 161, con il quale al condominio della miniera sita in località denominata « Disueri », in territorio del comune di Butera, prov. di Caltanissetta, rappresentato dal sig. Luglio Portera, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 166; con il quale l'Opera pia ospedale e sanatorio Benito Mussolini, con sede in Ragusa, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di asfalto denominata « Rinazzo », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 157, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Respica Uzzo Federici » sita in territorio del comune di Enna, rappresentati dal sig. La Tora Calogero, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 167, con il quale la concessione dei giacimenti di ligniti siti in località denominata « Monte Nevoso », in territorio dei comuni di Villa del Nevoso, e Castel Iablanizza, prov. di Fiume, è trasferita dal sig. Leonardo d'Acquisto alla Soc. a.g.l. ing. Leonardo d'Acquisto & C., con sede in Villa del Nevoso, provincia di Fiume.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 172, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Badia Pallaio », sita in territorio del comune di Barberino di Mugello, provincia di Firenze, è trasferita dal cav. Maurizio Borri alla Società « Miniera di Badia Pallaio, società an. lignitifera », con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1942-XX registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 164, con il quale alla S. A. Manifattura ceramica Pozzi, con sede in Torino, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino e argille per porcellana e terraglia forte e refrattari con fusibilità superiore al 1630° sito in località denominata « Rive Bianche Rolleia », sita in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 146, con il quale la concessione della miniera di terre attivabili ed argille caoliniche, denominata « Vegri Campotomaso », sita in territorio del comune di Valdagno, prov. di Vicenza, e di cui è titolare la Soc. Panciera & C., viene intestata alla Società in accomandita semplice « Valdol », con sede in Maglio di Sopra-Valdagno, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 170, con il quale, respinte le controdeduzioni presentate dalla Società Bombrini Parodi Delfino, con sede in Roma, la società stessa è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Camputello », sita in territorio dei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1942, registro n. 24 Corporazioni, foglio 183, con il quale alla « Montecatini », Società per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo sita in lo-

calità denominata « Grottacalda Pietragrossa », in territorio dei comuni di Piazza Armerina, ed Enna, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 197, con il quale alla Società italiana Asfalti Bitumi Combustibili Liquidi e Derivati (A.B.C.D.) con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare il giacimento di asfalto sito in località denominata « Matarazzo », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1942-XX, registro 24 Corporazioni, foglio 198, con il quale alla Società italiana Asfalti Bitumi Combustibili Liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare il giacimento di asfalto sito in località denominata « Fossitella », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1942-XX, registro 24 Corporazioni, foglio 196, con il quale alla Soc. italiana Asfalti Bitumi Combustibili Liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare il giacimento di asfalto sito in località denominata « Schembari », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa.

(2695)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo ai prezzi e tipi delle calze di seta pura e miste per donna

Il Ministero delle corporazioni rende noto che alla tabella allegata nel riassunto del provvedimento P. 349 del 10 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 26 giugno 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi delle calze di pura seta e miste per donna, vanno apportate le seguenti modifiche:

al tipo 7 il titolo del raion viscosa o cuproammoniacale indicato in 100 denari, va rettificato in 120 denari;

al tipo 8 il titolo del raion viscosa o cuprammoniacale indicato in 120 denari, va rettificato in 100 denari.

(2726)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GENOVA

MODIFICHE

(27) *Ettore Diena e F.lli* (Società di fatto) Genova, piazza Campetto n. 1. — Rappresentanze manufatti e tessuti in genere (Denuncia di due nuove rappresentanze). — (Registro ditte n. 920).

(59) *Vitale dott. Marcello* (individuale) Genova, via I. D'Aste n. 1/7. — Rappresentanze in tessuti (Denuncia di nuova rappresentanza). — (Registro ditte n. 64882).

(62) *Giuseppe Ottolenghi* (individuale) Genova, piazza Scuole Pie n. 2/2. — Tessuti e stoffe nere per ecclesiastici (In data 1° gennaio 1942 ha cessato ogni sua attività commerciale). — (Registro ditte n. 59706).

(81) *A. S. Roccatagliata* (di Umberto Verona) (Società di fatto) Genova, via San Luca n. 5/26. — Spedizioniere (La Società ha denunciato: che in data 1° luglio 1940 ha trasferito la sede da via San Luca n. 5/12, a piazza delle Oche n. 1/4; che in data 23 dicembre 1941 ha cessato ogni attività). — (Registro ditte n. 58630).

(89) *Dott. Nino L. Pavia* (Società in accomandita semplice) Genova, piazza Portello n. 6. — Materie prime per saponeria, olio per industria, frutta secca, cereali, legumi oleosi, lardo e strutto, sempre quali agenti e rappresentanti. — (Nomina a liquidatore del rag. Edoardo Pisano in sostituzione dei preesistenti liquidatori dott. Nino Lazzaro Pavia e rag. Edoardo Pavia). — (Registro ditte n. 59172).

(91) *Vitale Gambaro & C.* (Società in nome collettivo) Genova, piazza Fontane Marose n. 17/8. — Sfruttamento del trovato relativo alla privativa industriale brevetto Lussemburg n. 21666, vendita del brevetto stesso. Fabbricazione di schermi cinematografici. — (Scioglimento anticipato della Società a decorrere dal 15 maggio 1942-XX e nomina del liquidatore nella persona del dott. Edoardo Gambaro di Giuseppe). — (Registro ditte n. 66483).

(2698)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934-XIII, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Tazzetti & C., già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 69.

(2721)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I[a] - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 luglio 1942-XX - N. 125

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,386	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,05
Id. 3,50 % (1902)	83,30
Id. 3 % lordo	61,95
Id. 5 % (1935)	95,60
Redimib. 3,50 % (1934)	84,375
Id. 5 % (1936)	96,475
Id. 4,75 % (1924)	495,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,90
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,95
Id. 4 % (15-12-43)	98,70
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	97,85
Id. 5 % (15-2-50)	97,675
Id. 5 % (15-9-50)	97,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario presso il Regio istituto d'arte di Sassari (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214, concernente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081 concernente il riordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 223, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che detta norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Vista la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1508, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista la pianta organica del Regio istituto d'arte di Sassari approvata con il R. decreto 12 ottobre 1940-XVIII, n. 2073;

Decreta:

E' indetto il concorso per esami al posto di segretario (gruppo *B*, grado 11°) presso il Regio istituto d'arte di Sassari.

Il vincitore verrà nominato in esperimento per due anni. Scaduto tale periodo egli potrà essere confermato stabilmente.

Dal concorso sono escluse le donne. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e albanesi di razza non ebraica che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto i 18 anni e non superato l'età di anni 40.

Detto limiti di età è elevato dai coefficienti indicati dall'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso:

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, oppure abbiano partecipato con i reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

di quattro anni per coloro chè risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 sottoscritta dal concorrente dovrà contenere l'indicazione esatta del suo domicilio e dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascista su carta bollata da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla data precisa dell'effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4 debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto su carta bollata da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 devono produrre il certificato dell'autorità

sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà dell'ultimo Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovrà esibire altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti, invalidi di guerra, i combattenti ed invalidi dell'attuale guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e durante l'attuale guerra in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922 produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole

I candidati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e nell'affermativa dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

9) diploma originale di scuola media di 2° grado o titolo equipollente.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito, debitamente regolarizzato entro il termine assegnato il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 6, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi dovranno, inoltre, presentare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

Gli aspiranti che si trovano sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscono con certificato su carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che si trovano sotto le armi o che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato od altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti. E' tuttavia consentito far riferimento, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche a documenti presentati presso altri Ministeri.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda su carta bollata da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale.

Esse verteranno sull'applicazione di legge e di regolamenti concernenti i Regi istituti d'arte e le Regie scuole d'arte e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'Amministrazione delle scuole e degli istituti anzidetti.

La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non potrà durare meno di trenta minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà considerata come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove d'esame alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o in caso diverso la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed in caso di rinuncia al secondo e quindi ai candidati successivamente graduati.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Bottai

(2699)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.